

Avviso ai litiganti

Il delegato che sigla l'avviso può ben essere anonimo

10 Marzo 2021

Per il trasferimento del potere di firma sono sufficienti ordini di servizio che individuano il funzionario abilitato

SINTESI: La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. n. 8814 del 2019).

Ordinanza n. 4814 del 23 febbraio 2021 (udienza 20 gennaio 2021)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Conti Roberto Giovanni - Est. Delli Priscoli

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - La delega conferita dal dirigente ex articolo 42, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 è una delega di firma e non di funzioni - Il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/delegato-che-sigla-lavviso-puo-ben-essere-anonimo>